CONSULTA ONLINE
PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892

2025 FASCICOLO II

Antonio Ruggeri

Note introduttive ad uno studio sulla Costituzione quale ponte tra culture

1° agosto 2025

CONSULTA ONLINE

Antonio Ruggeri

Note introduttive ad uno studio sulla Costituzione quale ponte tra culture*

SOMMARIO: 1. Multiculturalismo e "interculturalismo" costituzionale, nel circolo ermeneutico e per effetto del riconoscimento del pluralismo in ciascuna delle sue articolazioni ed espressioni, nonché dell'apertura dell'ordine interno alla Comunità internazionale ed al diritto eurounitario, in ispecie alle Carte dei diritti, abilitate a concorrere alla incessante rigenerazione semantica della Costituzione. – 2. Se e fino a che punto le culture possono essere tenute distinte e da che punto in avanti sono naturalmente sollecitate ad integrarsi (con specifico riguardo alla condizione degli immigrati e delle minoranze linguistiche). – 3. Esperienze positive di multiculturalismo e di tendenziale interculturalismo: in ispecie, l'Unione europea e il senso profondo del suo essere *ex pluribus una*. – 4. Esperienze negative di multiculturalismo e la irrisolta questione che vi dà sostegno e alimento, costituita dal *degrado culturale* del ceto politico e dalla insensibilità manifestata verso talune culture da chi ha avuto (ed ha) responsabilità di governo (con particolare riferimento alla condizione dei migranti trattenuti nei CPR).

ABSTRACT: ***The essay discusses the relationship between multiculturalism and interculturalism. In particular, it explores the extent to which cultures can be kept separate and at what point they are naturally inclined to integrate –at least partially – due to the shared life experiences of those living and working in the same area. It then examines some positive and negative examples of multiculturalism, the latter of which are primarily fueled by the cultural degradation of the political class and the lack of sensitivity shown toward certain cultures – such as those represented by migrants and immigrants – by those who have held (and still hold) positions of governmental responsibility.***

1. *Multiculturalismo e "interculturalismo" costituzionale, nel circolo ermeneutico e per effetto del riconoscimento del pluralismo in ciascuna delle sue articolazioni ed espressioni, nonché dell'apertura dell'ordine interno alla Comunità internazionale ed al diritto eurounitario, in ispecie alle Carte dei diritti, abilitate a concorrere alla incessante rigenerazione semantica della Costituzione*

Della Costituzione come "ponte" tra più culture diverse o, diciamo pure, del carattere "interculturale" della Costituzione può discutersi, così come si discute da tempo e da prospettive diverse, pervenendo di conseguenza ad esiti teorico-ricostruttivi parimenti diversi.

ISSN 1971-9892

Per un verso, rileva l'utilizzo negli enunciati costituzionali di termini e concetti che naturalmente rimandano per la loro opportuna messa a punto semantica ad apporti venuti da ambienti culturali diversi da quello giuridico, quali la storia[1], l'economia, la sociologia, la politologia, e via dicendo: apporti, tutti, dei quali l'operatore di diritto non può non tenere conto in occasione della ricognizione semantica degli enunciati stessi[2].

Per un altro verso, anche a restare nell'*hortus conclusus* delle discipline giuridiche, non può ignorarsi che, secondo un aureo insegnamento che risale a quasi cent'anni addietro[3], l'interpretazione della Costituzione attinge, dove più dove meno, da indicazioni venute dalle leggi (e da altre fonti) che vi danno specificazione-attuazione, così come, ovviamente, queste si alimentano semanticamente dalle previsioni costituzionali. Possiamo, poi, chiederci, in questo mutuo rapporto di dare-avere, da dove vengano i maggiori condizionamenti: una questione, questa, che di tutta evidenza rimanda ai singoli enunciati, alla loro struttura, agli oggetti regolati, ecc. Certo si è, ad ogni buon conto, che nessuna fonte può fare a meno

[1] Non casuale la menzione al primo posto della storia sol che si ponga mente al fatto che la nostra Costituzione è, in sé e per sé, antifascista (e, generalizzando, antiautoritaria), ripudiando con il passato regime del ventennio ogni forma di assetto illiberale dell'ordinamento e della società, secondo quanto si preciserà ancora meglio a momenti con il riferimento al principio personalista quale base portante dell'edificio repubblicano [su ciò, se si vuole, il mio Editoriale dal titolo *L'antifascismo della Costituzione*, in questa *Rivista*, 21 aprile 2023, e, più di recente, i contributi che sono in, *Costituzione e neofascismo*, *La Lettera AIC*, 1/2024, e, part., l'ampio ed argomentato saggio di B. PEZZINI, *Fascismo/antifascismo: l'alterità politica matrice della Costituzione repubblicana*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2025, 113 ss.

[2] Per i rapporti tra la scienza costituzionalistica e le altre scienze, indicazioni possono ora aversi da A. MORELLI, *La Costituzione e la sua scienza: oggetto, metodi, prospettive*, in A. Morelli, A. Ruggeri, *La Costituzione, le sue trasformazioni, la sua scienza (profili metodico-teorici)*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, spec. 68 ss., e, dello stesso, tra gli altri suoi scritti, *Come lavora un costituzionalista? Per un'epistemologia della scienza del diritto costituzionale*, in *Quad. cost.*, 3/2016, 520 ss.

La questione del metodo è, peraltro, come si sa, da tempo avvertita dagli studiosi di diritto costituzionale, al pari dei cultori di altre discipline giuridiche: v., dunque, AA.VV., *Il metodo nella scienza del diritto costituzionale*, Seminario di studio (Messina, 23 febbraio 1996), Cedam, Padova 1997; ANNUARIO 2021, *Scienza costituzionalistica e scienze umane*. Atti del XXXVI Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (Napoli, 3-4 dicembre 2021), Editoriale Scientifica, Napoli 2022. Più di recente, v. L. BUFFONI, *Il metodo del diritto costituzionale. La natura e l'artificio*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024. Mi piace al riguardo qui rammentare, ancora una volta, un pensiero di G. RADBRUCH secondo cui "come tutti gli uomini, che si tormentano con l'autosservazione, sono per lo più uomini ammalati, così di solito le scienze, che hanno motivo di occuparsi con la loro dottrina del metodo, sono scienze ammalate; l'uomo sano e la scienza sana non sono soliti saper molto su se stessi" (*Introduzione alla scienza del diritto*[9], tr. it. di D. Pasini e C.A. Agnesotti, Giappichelli, Torino 1961, 360; ho già avuto modo di farvi richiamo nel mio *Il Consiglio dei Ministri nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano 1981, 14 in nt. 16).

[3] Il riferimento è, ovviamente, alla *durchgehende Korrelation* tra le fonti mirabilmente descritta da A. ROSS nella sua *Theorie der Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen*, Deuticke, Leipzig - Wien 1929.

ISSN 1971-9892

dell'altra o, meglio, delle altre: è anche (e soprattutto) così, infatti, che il "sistema" si fa ed incessantemente rinnova.

Ora, è chiaro che, a seconda degli oggetti di volta in volta in rilievo, l'interprete della Costituzione è naturalmente sollecitato a tenere presenti gli esiti maggiormente consolidati ed accreditati venuti dalle più varie discipline giuridiche, così come, ancora una volta, i cultori di queste ultime non possono tralasciare di fare costante riferimento al punto di vista dei costituzionalisti. Il circolo ermeneutico, insomma, torna di continuo a riproporsi in forme nondimeno cangianti, anche in ragione dei contesti in cui lo stesso s'inscrive ed opera.

Da un'altra prospettiva, il carattere "interculturale" della Costituzione risulta avvalorato da alcuni indici di particolare attendibilità, i più rilevanti dei quali sono, a mia opinione, dati dal riconoscimento del valore del pluralismo sociale ed istituzionale, in ciascuna delle sue articolazioni ed espressioni[4], e dall'apertura della Costituzione (e, con essa, dell'intero ordinamento) nei riguardi di altri ordinamenti, in ispecie verso la Comunità internazionale e, per la lettura ormai invalsa dell'art. 11, l'Unione europea (e, prima di questa, le Comunità dalla cui evoluzione essa ha avuto origine). Un'apertura che appare essere gravida di implicazioni con specifico riguardo ai rapporti che la Costituzione intrattiene con altri documenti materialmente costituzionali – le Carte dei diritti – che con la legge fondamentale della Repubblica condividono la natura e funzione di dar voce ai diritti fondamentali[5].

Senza tornare qui a dire della questione concernente il "posto" detenuto nella scala delle fonti dalle Carte suddette (e, segnatamente, dalla CEDU e dalla Carta dei diritti dell'Unione), su cui ho avuto modo d'intrattenermi a più riprese, ai fini che specificamente rilevano per questo studio è importante mettere in evidenza il rilievo dalle stesse assunto in sede d'interpretazione della Costituzione, a motivo della naturale attitudine di tutti i documenti costituzionali a darsi mutuo sostegno ed alimento in vista della loro ottimale ricognizione semantica e della conseguente implementazione nell'esperienza. Un'alimentazione che

[4] Nella ormai sterminata messe di scritti aventi ad oggetto il pluralismo sociale, indicazioni possono aversi da E. ROSSI, *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova 1989, e da F. RIMOLI, *Pluralismo*, in *Enc. giur.*, XVIII (1997), nonché, dello stesso, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, Giappichelli, Torino 1999. Una densa riflessione sui rapporti tra pluralismo sociale e interculturalismo è – come si sa – in P. HÄBERLE, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura* (1982), Carocci, Roma 2001; quanto, poi, ai rapporti tra complessità sociale e giuridica, faccio qui richiamo solo della nota voce di A. FALZEA, *Complessità giuridica*, che è in *Enc. dir.*, *Ann.*, I (2007); ulteriori approfondimenti possono inoltre vedersi, da vari angoli visuali e per esigenze teorico-ricostruttive diverse, in M. RICCA, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari 2008, e, più di recente, dello stesso, *Intercultural Spaces of Law. Translating Invisibilities*, Springer, Cham 2024; L. D'ANDREA, *Diritto costituzionale e processi interculturali*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 29 aprile 2009; G. FAMIGLIETTI, *Diritti culturali e diritto della cultura. La voce "cultura" dal campo delle tutele a quello della tutela*, Giappichelli, Torino 2010; B.V. DI GREGORIO, *Diritti umani e traduzione interculturale*, in *Dirittifondamentali.it*, 1/2022, 185 ss., spec. 199 ss.

[5] Riferimenti su ciò nel mio *Carte dei diritti e dinamiche della normazione, dal punto di vista della teoria della Costituzione*, in *Dirittifondamentali.it*, 3/2024, 364 ss.

ISSN 1971-9892

appare essere cospicua e viepiù crescente, vuoi a motivo delle formidabili aperture di cui – come si sa – è dotato il linguaggio costituzionale[6] e vuoi (e soprattutto) della ormai matura consapevolezza che nessun ordinamento può fare a meno degli altri ai quali è a vario titolo legato. Un'alimentazione che ha, peraltro, il suo fermo fondamento ed orientamento nel canone fondamentale della ricerca della massima affermazione possibile dei diritti riconosciuti dalle Carte stesse (Costituzione compresa): un autentico "metaprincipio", questo, come lo si è altrove chiamato, dal momento che presiede alla mobile combinazione dei valori fondamentali positivizzati, nell'intento di rinvenire il punto più alto possibile di sintesi tra gli stessi, al servizio dei diritti (e, più e prima di ogni altro, della dignità della persona umana)[7].

Di ciò, la giurisprudenza costituzionale è, peraltro, da tempo convinta[8], pur nel quadro di una ricostruzione complessiva non esente da gravi aporie di ordine metodico-teorico. E, invero, come si è fatto altrove notare, non si capisce (perlomeno, non riesce a me di capire) che senso abbia tener ferma la premessa, *al piano della teoria delle fonti*, secondo cui le Carte suddette sono tutte comunque soggette all'osservanza dei principi fondamentali della Costituzione (con riferimento alla Carta dell'Unione europea) e, quanto alla CEDU (e, a quanto pare, ad ogni altra Carta) ad ogni norma della Costituzione[9], quando poi, *al piano della teoria dell'interpretazione*, si ammette – come devesi – che si dà un "gioco" che incessantemente si svolge e rinnova tra i documenti normativi materialmente costituzionali all'insegna del "metaprincipio" suddetto. La soluzione ideale – è bene avvertire – è, nondimeno, quello che si ha laddove il raffronto e la mutua integrazione semantica degli stessi non porti all'esito di una "graduatoria" tra le Carte, nell'assunto che ora questa ed ora quella determini un innalzamento della tutela per i diritti evocati in campo dai casi, bensì all'altro dell'apporto paritario, comunque non penalizzante nei riguardi di nessuna delle Carte stesse.

[6] Il punto è rimarcato da una nutrita schiera di studiosi, pur da diversi angoli visuali e per esigenze teorico-ricostruttive parimenti diverse: *ex plurimis*, v., dunque, G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quad. cost.*, 2/1989, 229 ss.; M. DOGLIANI, *Diritto costituzionale e scrittura*, in *Ars interpretandi*, 1997, 103 ss.; AA.VV., *La lingua dei giuristi*, a cura di P. Caretti e R. Romboli, Pisa University Press, Pisa 2016; B. BARBISAN, *La più bella del mondo? Leggibilità e concretezza della Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, 2/2022, 142 ss., e, nella stessa *Rivista*, J. VISCONTI, *La lingua della Costituzione tra lessico e testualità*, 3/2022, 29 agosto 2022, 110 ss.; i contributi al convegno AIC svoltosi a Messina e Taormina dal 27 al 29 ottobre 2022, su *Lingua linguaggi diritti*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023. Infine, L. BUFFONI, *Il metodo del diritto costituzionale. La natura e l'artificio*, cit., spec. 234 ss.

[7] Riferimenti e indicazioni a riguardo del "metaprincipio" in parola possono, volendo, aversi dal mio *Rapporti tra il diritto dell'Unione europea e il diritto interno (valori fondamentali e tecniche di risoluzione delle antinomie)*, Editoriale Scientifica, Napoli 2025, spec. 82 ss.

[8] … già a partire dalle sentenze "gemelle" del 2007 sulla CEDU, in ispecie dalla 349.

[9] … senza che, peraltro, sia chiaro come possa tenersi fermo questo doppio regime, sol che si pensi che le Carte in parola, per ciò che dicono e per come lo dicono, non possono che confrontarsi con disposti espressivi dei principi suddetti e/o con altri comunque dotati di "copertura" da parte di questi.

ISSN 1971-9892

Ad ogni buon conto, il fatto stesso della integrazione presuppone l'esistenza di flussi di materiali normativi e di suggestioni culturali da un ordinamento all'altro, ovverosia conferma il carattere "interculturale" della Costituzione (e delle Carte dei diritti in genere) che, poi, non è altro, in buona sostanza, che la conferma del modo di essere, in struttura e funzione, di ciascuno dei documenti in parola: documenti, tutti, come si viene dicendo da tempo[10], "intercostituzionali".

2. *Se e fino a che punto le culture possono essere tenute distinte e da che punto in avanti sono naturalmente sollecitate ad integrarsi (con specifico riguardo alla condizione degli immigrati e delle minoranze linguistiche)*

La questione di maggior rilievo che, a mio modo di vedere, si pone con riguardo al tema qui fatto oggetto di alcune prime notazioni attiene al rapporto che si determina, secondo esperienza e secondo Costituzione, tra multiculturalismo e interculturalismo, ovverosia se e fino a che punto plurime culture coesistenti possono ovvero devono essere tenute distinte e da che punto in avanti le stesse possono e devono integrarsi, in misura peraltro varia a seconda della natura delle culture stesse e dei contesti in cui s'inscrivono ed aspirano a farsi valere[11].

Il valore del pluralismo, cui si è sopra fatto cenno, implica la diversità, vista quale fattore di crescita per l'intero corpo sociale e, come tale, promossa. Il valore suddetto deve tuttavia pur sempre confrontarsi e, se del caso, fare i conti con altri valori parimenti fondamentali dell'ordinamento. Culture che s'ispirano alla discriminazione e all'odio verso categorie di persone, che nutrono insensata nostalgia per esperienze di regime autoritario di cui la storia ci ha consegnato triste memoria e, in genere, che si oppongono frontalmente ai valori fondanti la Repubblica non hanno (e non possono) avere – com'è chiaro – diritto di cittadinanza in una società e in un ordinamento che hanno fatto della libertà e dell'eguaglianza, della democrazia e della giustizia sociale e degli altri valori fondamentali ancora la loro bandiera.

Di contro, culture pure assai distanti da quella in cui si riconosce la gran parte dei componenti il corpo sociale e nondimeno idonee a mantenersi e a svolgersi entro la cornice costituzionale hanno il diritto alla salvaguardia del patrimonio assiologico-sostanziale che le connota. Laddove, poi, dovesse aversi riscontro che le culture in parola, al fine di potersi affermare, richiedono l'adozione di pratiche suscettibili di mostrarsi incompatibili con i valori

[10] Ho iniziato a discorrerne nel mio *Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le prospettive di un diritto europeo "intercostituzionale"*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2/2001, 544 ss.

[11] In argomento, v., già, il mio *Cittadini, immigrati e migranti al bivio tra distinzione e integrazione delle culture (note minime su una spinosa e ad oggi irrisolta questione)*, in Dirittifondamentali.it, 3/2021, 20 novembre 2021, 393 ss. Acuti rilievi, ora, in A. SPADARO, *Non violenza e Costituzione. Lezioni di "Dottrina dello Stato"*, Giappichelli, Torino 2024, 139 ss., spec. 146 ss.

ISSN 1971-9892

della Carta repubblicana e le regole giuridiche che vi danno svolgimento, ugualmente occorre ricercare – perlomeno fin dove possibile – soluzioni mediane e concilianti, sì da mettere al riparo i valori stessi da ogni possibile *vulnus* ad essi recato e, a un tempo, di dar modo ai soggetti portatori di tali culture di essere appagati nelle loro istanze[12]. La qual cosa linearmente ed immediatamente discende dai valori di libertà ed eguaglianza, nel loro fare "sistema" con i valori fondamentali restanti, in ispecie con il diritto di ogni persona a godere dei diritti inviolabili ad essa riconosciuti ed alla massima affermazione della propria personalità.

Ciò posto, marcata e palese è la tendenza sia alla diffusione ed al progressivo radicamento delle culture, specie per effetto dei flussi viepiù imponenti di migranti che transitano dal nostro Stato e di immigrati che in esso stabilmente si stanziano coltivando il sogno di fruire finalmente di condizioni di vita "libera e dignitosa", e sia pure alla integrazione delle stesse, pur se in

[12] Si pensi, per fare ora solo i primi esempi che vengono in mente, alle mutilazioni degli organi genitali patite dalle donne appartenenti ad alcuni gruppi sociali sin dalla più tenera età [riferimenti in AA.VV., *Senza le ali. Le mutilazioni genitali femminili*, a cura di M. Mazzetti, FrancoAngeli, Milano 2000; A. MARRONE, P. VULPIANI, *Corpi e simboli. Immigrazione, sessualità e mutilazioni genitali femminili in Europa*, Armando Ed., Roma 2004; G. BRUNELLI, *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge*, in *Quad. cost.*, 3/2007, 567 ss.; A. MORRONE, A. SANNELLA, *Sessualità e culture. Mutilazioni genitali femminili: risultati di una ricerca in contesti sociosanitari*, FrancoAngeli, Milano 2010; A. RANDAZZO, *Reato di mutilazioni genitali femminili e perdita automatica della potestà genitoriale (Profili costituzionali)*, in questa *Rivista*, Studi, 2014, 17 marzo 2014; L. BELLUCCI, sub art. 3, in AA.VV., *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, a cura di R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo, O. Razzolini, Giuffrè, Milano 2017, 69 ss., e, della stessa, *Le mutilazioni genitali femminili come reato di genere? Un'analisi delle norme europee alla luce del concetto di violenza*, in *StatoeChiese.it*, 26/2018; nella stessa *Rivista*, T. DI IORIO, *Identità negate. Mutilazioni genitali femminili: la lotta dell'Europa contro una silenziosa violenza*, 12/2019, e, pure *ivi*, di quest'ultima, già, *Segni sul corpo e ferite nell'anima. Manipolazione dei genitali dei minori e diritti violati*, 25/2016], mutilazioni che – come si è fatto altrove notare – possono essere evitate facendo luogo, al loro posto, ad un piccolo intervento chirurgico, non invasivo, operato presso una struttura sanitaria in condizioni di assoluta sicurezza. E si pensi ancora al kirpan portato dai seguaci del sikhismo che può essere reso inoffensivo arrotondandone la punta, e così via [su quest'ultima questione indicazioni sono nel mio *La questione del* kirpan *quale banco di prova del possibile incontro (e non dell'inevitabile scontro) tra le culture, nella cornice del pluralismo costituzionale (a margine di Cass., I sez. pen., n. 24084 del 2017)*, in questa *Rivista*, 2017/II, 29 maggio 2017, 310 ss.; v., inoltre, utilmente, A. LICASTRO, *Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell'abitazione del* kirpan *da parte del fedele* sikh *(considerazioni in margine alle sentenze n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale)*, in *StatoeChiese.it*, 1/2017, 16 gennaio 2017; G. MARTIELLO, *Fattore religioso e "giustificato motivo" del porto di un coltello: la vicende del "kirpan" approda in Cassazione*, in *Ind. pen.*, 3/2017, 839 ss.; M. SBEZZI, *Il credo religioso non costituisce "giustificato motivo" al porto d'armi non autorizzato*, in *Ilpenalista.it*, 4 luglio 2017; F. BASILE, M. GIANNOCCOLI, *Il coltello "kirpan", i valori occidentali e gli arcipelaghi culturali confliggenti. A proposito di una recente sentenza della Cassazione*, in *Dirittoimmigrazionecittadinanza.it*, 3/2017, 1 ss.; I. RUGGIU, *"Spogliare" i migranti. I divieti contro kirpan, burqa, hijab, come eredità coloniale europea*, in *laCostituzione.info*, 8 febbraio 2018; M.I. BIANCO, *Il diritto penale "contro" lo straniero. Teoria e pratica delle politiche di integrazione*, in *Fsjeurostudies.eu*, 2/2018, 174 ss., e, della stessa, *Pluralismo religioso e garanzie del diritto penale. Il difficile bilanciamento tra libertà individuali ed esigenze di tutela della collettività*, in AA.VV., *Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide*, in *StatoeChiese.it*, 3/2019, 15 ss., spec. 40 ss.

ISSN 1971-9892

misura inizialmente assai circoscritta e, quindi, col tempo crescente. È così, infatti, che prende forma, dapprima in modo incerto e confuso e poi man mano sempre più nitidamente, quel carattere "plurale" – come l'ha definito una sensibile dottrina[13] – della nazione che appare essere una delle cifre qualificanti, forse proprio quella di maggior rilievo, del tempo presente.

Se ne ha una eloquente testimonianza dalle vicende degli immigrati che, già a partire dalla seconda generazione, ovverosia da coloro che nascono nel territorio in cui si stanziano, e, più ancora, dalla terza, racchiudono nella loro persona esperienze sia di multiculturalismo che (e soprattutto) di interculturalismo che si compongono in un *mix* internamente assai articolato e vario, in ragione delle parimenti varie appartenenze[14]. Ne è un indice particolarmente attendibile il modo con cui gli immigrati fanno sovente uso tanto della lingua del luogo di origine quanto di quella del luogo di arrivo: dapprima, in buona sostanza, solo della prima, che a volte si conserva unicamente per comunicare con i familiari o con i conterranei, quindi anche della seconda, comunque necessaria al piano dei rapporti con le persone del posto, e infine (specie con il passare delle generazioni) solo di questa, pur laddove si preservino pratiche religiose e sociali in genere che sono proprie della originaria appartenenza.

Non v'è dubbio, insomma, che la comunanza di esperienze di vita forgi e senza sosta rinnovi la cultura (o, meglio, possiamo ormai dire le culture) di cui un numero crescente di persone si fa portatore, a volte – come si è venuti dicendo – cumulandole su di sé: una vicenda, questa, ad oggi connotata da fluidità di movenze che appare essere non scevra di implicazioni su più piani, lasciando un segno marcato sulla struttura stessa dell'ordinamento e della società, nonché sulle più salienti dinamiche che li attraversano e connotano.

Si pensi, per fare ora solo un esempio assai istruttivo a riguardo di ciò che si viene dicendo, ai prossimi, prevedibili sviluppi della cittadinanza[15]. L'afflusso massiccio in ambito interno di

[13] A. STERPA, *La nazione plurale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025.

[14] Su *Il territorio come spazio politico interculturale*, v., con questo titolo, lo scritto di A. GUSMAI, che è in *Dirittifondamentali.it*, 2/2019, 16 settembre 2019, 1 ss.

[15] Della metamorfosi della stessa si discute – come si sa – da tempo [per tutti, AA.VV., *Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri*, a cura di C. Panzera, A. Rauti, C. Salazar, A. Spadaro, Editoriale Scientifica, Napoli 2016; alcuni dei curatori dell'opera appena cit. hanno dedicato al tema della cittadinanza studi di particolare interesse: v., dunque, A. RAUTI, *La decisione sulla cittadinanza. Tra rappresentanza politica e fini costituzionali*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, e, dello stesso, *Cittadinanza ed interculturalismo*, in AA.VV., *Attualità di diritto pubblico*, II, a cura di C. Panzera e A. Rauti, Editoriale Scientifica, Napoli 2022, 127 ss., e C. PANZERA, *La cittadinanza come* diritto *e come* problema *nello Stato costituzionale*, in *Rivista AIC*, 3/2024, 11 luglio 2024, 19 ss.; nella dottrina anteriore, v., poi, almeno E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Cedam, Padova 1997; E. CASTORINA, *Introduzione allo studio della cittadinanza. Profili ricostruttivi di un diritto*, Giuffrè, Milano 1997; M. CUNIBERTI, *La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova 1997; P. COSTA, *Cittadinanza*, Laterza, Roma-Bari 2005; ANNUARIO 2009, *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, Atti del XXIV Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (Cagliari 16-17 ottobre 2009), Jovene, Napoli 2010; A. MORRONE, *Le forme della cittadinanza nel Terzo Millennio*, in *Quad. cost.*, 2/2015, 303 ss.; A. LOLLO, *Eguaglianza e cittadinanza. La vocazione*

ISSN 1971-9892

persone provenienti da altri Paesi, sovente da altri continenti, obbligherà – lo si voglia o no – ad un complessivo ripensamento della cittadinanza stessa, specie per ciò che attiene ai modi di acquisto (e, a mia opinione, specularmente, di perdita[16]).

Dove infatti si ha comunanza di esperienze di vita, lì è naturale pervenire all'esito del parimenti comune riconoscimento dello *status* di cittadino. Si può, poi, discutere in merito agli indici maggiormente attendibili della comunanza in parola, in ispecie al numero di anni di stabile residenza nel territorio quale espressione del radicamento in quest'ultimo, e via dicendo.

Non è di qui – com'è chiaro – riaprire nuovamente un confronto, peraltro come si sa risalente e ad oggi assai animato, sopra una questione annosa e mai sopita. Ciò che solo conta è avere consapevolezza dei considerevoli riflessi che il multiculturalismo e l'interculturalismo sociale hanno sulle stesse basi portanti dell'ordinamento e, di conseguenza, sulle categorie teorico-positive fondamentali con cui quest'ultimo è qualificato e rappresentato. La stessa idea di "popolo" (e, ad essa inscindibilmente legata, quella di Stato) non si sottrae – come si è venuti dicendo – ad un profondo ripensamento che, a mia opinione, nel prossimo futuro riceverà una spinta vigorosa per ulteriori approfondimenti.

D'altronde, spinge in tal senso la critica riconsiderazione dell'idea di *status*, già avvertita pure in un contesto assai diverso da quello presente da una sensibile dottrina[17], nel mentre suggestive indicazioni vengono nel medesimo senso dalla centralità della persona umana[18]

---

inclusiva dei diritti fondamentali, Giuffrè, Milano 2020; M. LA TORRE, *Cittadinanza. Teorie e ideologie*, Carocci, Roma 2022; C. SAGONE, *Il territorio nell'ordinamento costituzionale. Un antico* Nomos *dinanzi alle sfide del tempo presente*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, spec. 155 ss.; F. CORVAJA, *Quando i nodi vengono al pettine. Il riconoscimento della cittadinanza italiana* iure sanguinis *senza limiti, tra vincoli di diritto internazionale, condizionamenti europei e ordinamento costituzionale italiano*, in *Eurojus*, 1/2025, 389 ss. In prospettiva internazionalistica, v., poi, utilmente, L. PANELLA, *La cittadinanza e le cittadinanze nel diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2009; AA.VV., *Cittadinanza, cittadinanze e nuovi* status*: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali*, a cura di A. Di Stasi, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, e AA.VV., *Cittadinanze trasversali*, a cura di D. Pompejano, L. Panella, A. Villani, Wolters Kluwer - Cedam, Milano 2020]. Importanti novità si devono ora al D.L. n. 36 del 2025, conv. con l. n. 74 del 2025, e, in giurisprudenza, a Corte cost. n. 142 del 2025.

[16] Occorre, infatti, avere il coraggio di guardare in faccia la realtà e chiedersi se abbia senso che la qualità di cittadino seguiti a trasmettersi anche per molte generazioni unicamente in forza del vincolo di sangue, pur laddove ormai ogni legame con la madrepatria sia stato definitivamente sciolto. Ci si può chiedere in che momento fissare questo scioglimento: una questione – come si vede – particolarmente delicata che deve, nondimeno, essere trattata altrove.

[17] V., part., C. CAMARDI, *Diritti fondamentali e "status" della persona*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1/2015, 7 ss. In prospettiva giusfilosofica, mi limito qui a fare solo il nome di L. FERRAJOLI, del quale, tra gli altri scritti, v. *Dai diritti dei cittadini ai diritti della persona*, in AA.VV., *Cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, a cura di D. Zolo, Laterza, Roma-Bari 1994, spec. 263 ss.

[18] Sul principio personalista quale asse portante della costruzione ordinamentale, v., tra gli altri, A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino 1997, 43 ss.; G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della persona*, in *Associazionedeicostituzionalisti.it*, 14 marzo 2008; A.

ISSN 1971-9892

che, per la sua parte, avvalora la vocazione "universalistica" della Carta costituzionale, ovverosia – per restare al tema di questa succinta riflessione – il suo voler abbattere i muri e costruire al loro posto ponti tra la Repubblica e altri ordinamenti, a partire da quelli della Comunità internazionale e dell'Unione europea[19].

Non a caso d'altronde, la Repubblica è chiamata a farsi cura della condizione delle minoranze linguistiche, espressive *per tabulas* di multiculturalismo e di interculturalismo assieme, e, sempre non a caso, quest'impegno è enunciato – come si sa – da uno dei principi fondamentali della Carta che, per l'aspetto ora in rilievo, appare dunque legato a filo doppio ai principi di cui agli artt. 2 e 3, nella loro inscindibile unità significante[20]. Viene, poi, al riguardo parimenti in rilievo l'art. 5, con gli svolgimenti dativi in seno alla stessa Carta e, a seguire, in altri documenti normativi, alcuni dei quali parimenti costituzionali. Un ruolo non secondario sono, infatti, chiamati a giocare gli enti territoriali in genere, particolarmente quelli regionali, alcuni dei quali godono – com'è noto – di una speciale autonomia proprio perché – qui è il punto – nei loro territori risultano stanziate minoranze portatrici di un complessivo patrimonio culturale meritevole di essere preservato ed ulteriormente promosso.

Ancora una volta, non è questo il luogo giusto per stabilire se la *ratio* sottesa al riconoscimento dell'autonomia, specie in alcune sue forme secondo modello particolarmente avanzate, abbia (e, se sì, in che misura) trovato effettivo riscontro nell'esperienza. Ciò che solo conta è portare ad evidenza come il multiculturalismo e l'interculturalismo vedano proiettata la loro immagine nei principi fondamentali nel loro fare "sistema", chiamati dunque – come dire? – a fare gioco di squadra al fine di dare loro voce ed appagamento. È poi pur vero che non si dà una corrispondenza biunivoca tra la specialità dell'autonomia regionale e la salvaguardia delle culture minoritarie, a partire appunto da quelle linguistiche; e, a darne conferma, è il riscontro diffuso di queste ultime in molti territori governati anche da Regioni di

---

MORELLI, *Il principio personalista nell'era dei populismi*, in questa *Rivista*, Studi, 2019/II, 18 luglio 2019, 359 ss., e, dello stesso, *Persona e identità personale*, in *Biolaw Journal*, Special issue, 2/2019, 19 dicembre 2019, 45 ss.; Q. CAMERLENGO, *Valori e identità: per un rinnovato umanesimo costituzionale*, in questa *Rivista*, 2022/II, 15 giugno 2022, 760 ss.; R. TREZZA, *La tutela della persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale: rilievi critici*, in *federalismi.it*, 16/2022, 15 giugno 2022, 277 ss.; V. BALDINI, *La Costituzione della persona e il costituzionalismo del mondo globale. Aspetti problematici di una tensione già esistente tra Costituzione della libertà ed esercizio del potere pubblico*, in *Dirittifondamentali.it*, 2/2023, 21 giugno 2023, 289 ss.; C. PANZERA, *Titolarità dei diritti fondamentali e società democratica*, in questa *Rivista*, Studi, 2023/II, 19 giugno 2023, 463 ss. Infine, volendo, anche il mio *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *federalismi.it*, 17/2013, 28 agosto 2013, spec. 4 ss.

[19] Maggiori ragguagli sul punto possono, volendo, aversi dai miei *Per i migranti ambientali: non muri o respingimenti ma solidarietà e accoglienza*, in *Rivistaoidu.net*, 5/2021, 5 novembre 2021, 1154 ss., e *Migrare: un diritto fondamentale?*, in *fsjeurostudies.eu*, 2/2025, 15 luglio 2025, 26 ss.

[20] Su di che, v., part., G. SILVESTRI *Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma - Bari 2009.

ISSN 1971-9892

diritto comune[21]. Allo stesso tempo, non può tuttavia tacersi che il riconoscimento di una speciale autonomia a beneficio delle due isole maggiori e delle Regioni di confine del Nord-Italia abbia storicamente poggiato proprio sul sostrato multiculturale suddetto; e basti solo rammentare che la stessa unità-indivisibilità dell'ordinamento, con non poco travaglio conquistata nel corso della vicenda risorgimentale, era messa in forse, nella confusa e parimenti travagliata stagione immediatamente precedente la redazione della Carta repubblicana, da preoccupanti rigurgiti separatistici.

3. *Esperienze positive di multiculturalismo e di tendenziale interculturalismo: in ispecie, l'Unione europea e il senso profondo del suo essere* ex pluribus una

Oltre che per l'ingresso in misura crescente di migranti e di immigrati provenienti da Paesi extraeuropei, il carattere multiculturale e, poi, anche interculturale della Repubblica risulta viepiù rimarcato a motivo dell'apertura di quest'ultima nei riguardi della Comunità internazionale e, per ciò che è qui di specifico interesse, per effetto dell'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea.

La Costituzione, per la lettura ormai invalsa dell'art. 11, veicola in ambito interno una mole col tempo sempre più consistente e, invero, ormai imponente di materiali normativi e orientamenti giurisprudenziali che, in modo immediato e diretto, attengono al tema qui trattato. L'Unione è, in sé e per sé, un modello d'interculturalismo avanzato che, tuttavia, non sacrifica l'identità di ciascuno degli Stati che vi appartengono e, anzi, si prefigge l'obiettivo di salvaguardarla e ulteriormente promuoverla (v., part., art. 4.2 TUE)[22]. Non si dimentichi che

[21] Rammento che la legge n. 482 del 1999 riconosce espressamente le seguenti minoranze linguistiche: albanese, catalano, germanica (tedesco, mocheno, cimbro), greca, slovena, croata, francese, francoprovenzale, friulana, ladina, occitana e sarda (in argomento, *ex plurimis*, v. S. SALVI, *Le lingue tagliate. Storia delle minoranze linguistiche in Italia*, Rizzoli, Milano 1975; T. DE MAURO, *L'Italia delle Italie*, Nuova Guaraldi, Firenze 1979; T. TELMON, *Le minoranze linguistiche in Italia*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 1992; V. ORIOLES, *Le minoranze linguistiche. Profili sociolinguistici e quadro dei documenti di tutela*, Il Calamo, Roma 2003; F. TOSO, *Le minoranze linguistiche in Italia*, Il Mulino, Bologna 2008; D. BONAMORE, *Lingue minoritarie, lingue nazionali, lingue ufficiali nella legge 482/1999*, FrancoAngeli, Milano 2008. Tra i costituzionalisti, non si può non fare richiamo almeno di A. PIZZORUSSO, del quale menziono qui soltanto gli studi di respiro monografico su *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Giuffré, Milano 1967, e *Minoranze e maggioranze*, Einaudi, Torino 1993 (si è fatto il punto sul pensiero del Maestro in occasione del convegno su *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Minoranze e maggioranze nella democrazia pluralista*, Pisa, 14 dicembre 2018, a cura di P. Carrozza, V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti e R. Tarchi, Pisa University Press, Pisa 2020).

[22] Sull'identità dell'Unione e i suoi rapporti con l'identità degli Stati membri riferimenti possono aversi dal mio *Rapporti tra il diritto dell'Unione europea e il diritto interno (valori fondamentali e tecniche di risoluzione delle antinomie)*, cit.; più di recente, v. inoltre, A. SPADARO, *Identità "costituzionale" e identità "nazionale": non sempre* simul stabunt *e non sempre* simul cadent, in *Rivista AIC*, 3/2025, 14 luglio 2025, 59 ss.

ISSN 1971-9892

già nel preambolo del Trattato appena cit., per un verso, si fa richiamo delle "eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa"[23] e del rispetto della storia, della cultura e delle tradizioni degli Stati membri; per un altro verso, nel riconoscere l'esistenza delle diversità culturali e linguistiche degli Stati stessi, si dà altresì atto della esistenza di un patrimonio costituzionale (e, per ciò stesso, culturale) europeo (art. 3 TUE)[24], di cui parte integrante è data da quelle tradizioni costituzionali comuni che, una volta immesse ed originalmente rielaborate in ambito sovranazionale, sono anche (e soprattutto) tradizioni europee[25]. C'è già, dunque, una "cultura

[23] … non casualmente menzionate al primo posto nell'elenco delle fonti d'ispirazione dei sottoscrittori del Trattato stesso.

[24] Su di che, per tutti, A. PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Il Mulino, Bologna 2002.

[25] Sulle tradizioni in parola la letteratura – come si sa – è assai copiosa. Solo per alcune prime indicazioni, v., almeno, S. NINATTI, *Ieri e oggi delle tradizioni costituzionali comuni: le novità della giurisprudenza comunitaria*, in *Scritti in memoria di A. Concaro*, a cura di G. D'Elia, G. Tiberi, M.P. Viviani Schlein, Giuffrè, Milano 2012, 533 ss., e, della stessa, *Dalle tradizioni costituzionali comuni all'identità costituzionale il passo è breve? Riflessioni introduttive*, in StatoeChiese.it, 31/2019, 11 novembre 2019, 102 ss., e *Una comunità di valori? L'uso del diritto comparato tra tradizioni costituzionali comuni e l'identità costituzionale europea*, cit., 864 ss.; O. POLLICINO, *Corte di giustizia e giudici nazionali: il moto "ascendente", ovverosia l'incidenza delle "tradizioni costituzionali comuni" nella tutela apprestata ai diritti dalla Corte dell'Unione*, in AA.VV., *Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali*, a cura di L. D'Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri, A. Saitta, Giappichelli, Torino 2015, 93 ss., e, dello stesso, *Della sopravvivenza delle tradizioni costituzionali comuni alla Carta di Nizza: ovvero del mancato avverarsi di una (cronaca di una) morte annunciata*, in AA.VV., *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni)*, a cura di L. D'Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri, A. Saitta, Giappichelli, Torino 2016, 91 ss.; L. TRUCCO, *Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell'Unione europea. Un'analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo*, Giappichelli, Torino 2013; N. LAZZERINI, *sub* art. 52, in AA.VV., *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, cit., 1073 ss.; M. CARTABIA, *Convergenze e divergenze nell'interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in Rivista AIC, 3/2017, 16 luglio 2017, 4 ss., nonché i contributi di S. CASSESE, *The «Constitutional Traditions Common to the Member States» of the European Union*; M. GRAZIADEI, R. DE CARIA, *The «Constitutional Traditions Common to the Member States» in the Case-law of the European Court of Justice: Judicial Dialogue at its Finest*; M.E. COMBA, *Tradizioni costituzionali comuni e identità nazionale*, e O. PORCHIA, *Valori costituzionali comuni e stato di diritto: una panoramica dalla prospettiva dell'UE,* tutti in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 4/2017, risp. 939 ss., 949 ss., 973 ss. e 981 ss.; G. COMAZZETTO, *Luci e ombre del dialogo tra Corti: la "saga Taricco" tra* reviremente *e questioni irrisolte*, in questa Rivista, Studi, 2/2018, 7 maggio 2018, 347 ss.; G. DI FEDERICO, *La "saga Taricco": il funzionalismo alla prova dei controlimiti (e viceversa)*, in federalismi.it, 11/2018, 23 maggio 2018; P. DE PASQUALE, *Rapporti tra le fonti di diritto dell'Unione europea*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, num. spec., maggio 2019, 200 ss.; F. SALMONI, *Diritti fondamentali, tradizioni costituzionali comuni e identità nazionale*, in *Percorsi costituzionali*, 2-3/2018, 571 ss.; M. FICHERA, O. POLLICINO, *The Dialectics Between Constitutional Identity and Common Constitutional Traditions: Which Language for Cooperative Constitutionalism in Europe?*, in *German Law Journal*, 20(8), 2 dicembre 2019, 1097 ss.; V. RUBINO, *La tutela interordinamentale dei diritti fondamentali dopo la sentenza n. 115/2018 della Corte costituzionale italiana: quali ricadute nello spazio economico e giuridico europeo?*, in *Dir. com. sc. internaz.*, 1-2/2019, 123 ss., spec. 134 ss.; F. DE STEFANO, *Diritto dell'Unione europea e tradizioni costituzionali nel dialogo tra le Corti (parte prima)*, in Giustizia Insieme, 26 maggio 2020; G. DE VERGOTTINI, *Tradizioni costituzionali e comparazione: una riflessione*, in Rivista AIC, 4/2020, 26 ottobre 2020, 296 ss., spec. 305 ss.

ISSN 1971-9892

europea" che affonda le sue radici nelle tradizioni cristiane, una cultura che nondimeno è *in progress*, veicolata e testimoniata dal processo d'integrazione sovranazionale e che è, per struttura e vocazione, "plurale", come peraltro è avvalorato dal motto dell'Unione *ex pluribus una*[26].

La doppia cittadinanza che fa capo ad ogni cittadino degli Stati membri dell'Unione emblematicamente esprime questa realtà, rimandando ad un'idea di doppia cultura, nazionale ed europea, di cui i cittadini stessi sono portatori[27]. Allo stesso tempo, un numero crescente di essi – come si è veduto – si distingue per le diverse appartenenze culturali. Come in un ideale caleidoscopio, le culture si compongono e scompongono senza sosta, qualificandosi e facendosi apprezzare variamente a seconda della prospettiva adottata per la loro osservazione.

Il riferimento all'Unione europea è, poi, particolarmente prezioso al fine della ricostruzione che si viene ora facendo, testimoniando come lo stacco dell'esperienza dal modello disegnato nella Carta, accanto ad elementi negativi di cui si dirà a breve, racchiude in sé esperienze positive, nel segno di una crescente espansione dell'area materiale su cui i principi fondamentali dell'ordinamento proiettano la propria immagine ed esprimono la propria *vis* normativa.

L'Unione è, infatti, una pianta cresciuta da un seme coltivato con passione da una nutrita schiera di studiosi ed operatori appartenenti a Paesi diversi e, per ciò stesso, portatori di culture almeno in parte diverse, pur se accomunati dall'ideale di una "federalizzazione" degli Stati europei in forme nondimeno originali rispetto a quelle fin qui affermatesi. A dirla tutta, il Costituente non ci ha consegnato una sia pur pallida immagine di siffatto modello ordinamentale; a chiamare le cose con il loro giusto nome, la si è inventata *ex nihilo* sfruttando le potenzialità espressive dell'enunciato costituzionale che è parso il più congeniale al fine prefissosi, quello dell'art. 11 appunto. Il vero è, però, che – come si è tentato di mostrare in altri luoghi – il disposto costituzionale in parola si limita ad enunciare la disponibilità della Repubblica ad andare incontro a vincoli provenienti *ab extra* e giudicati congrui rispetto all'obiettivo di preservare la pace e la giustizia tra le Nazioni. Nulla, tuttavia, in esso si dice a riguardo dei modi con cui i vincoli stessi possono concretarsi e dei limiti entro i quali è loro riconosciuto di spiegare effetti.

Tutto ciò posto, è chiaro – perlomeno così a me pare – che l'originaria lacuna esibita dalla Carta avrebbe dovuto essere colmata da una disciplina posta, in prima battuta, con atto di

[26] Sul tema, interessanti rilievi possono, di recente, vedersi, specie per l'aspetto delle implicazioni di ordine istituzionale connesse al fenomeno dell'integrazione sovranazionale, in F. SEVERA, *Il fatto dell'integrazione. Trasformazioni costituzionali nello spazio giuridico europeo*, Giappichelli, Torino 2025.

[27] Utili indicazioni al riguardo in AA.VV., *Cittadinanza europea e cittadinanza nazionale. Sviluppi normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di A. Di Stasi, M.C. Baruffi, L. Panella, Editoriale Scientifica, Napoli 2023.

ISSN 1971-9892

forma costituzionale, proprio perché qui si trattava (e si tratta) di circoscrivere la sovranità della Repubblica, d'incidere cioè su uno degli elementi costitutivi di quest'ultima e qualificatori della sua essenza.

Senza ora tornare a dire di come questa vicenda avrebbe dovuto svolgersi e maturare e dello scostamento a mia opinione vistoso invece registratosi nell'esperienza rispetto al modello, è fuor di dubbio che, se avesse dovuto farsi ricorso alle procedure aggravate stabilite dall'art. 138 per la ricezione dei trattati "comunitari", non se ne sarebbe fatto nulla. Lo stesso – com'è chiaro – vale per la ricezione delle Carte dei diritti venute alla luce in seno alla Comunità internazionale, come pure per la Carta dei diritti dell'Unione, che, in quanto documenti materialmente costituzionali, avrebbero esse per prime richiesto – come si è qui pure rammentato – di essere veicolate in ambito interno a mezzo dello strumento costituzionale, ricongiungendosi secondo la loro genuina vocazione forma e materia costituzionale.

Ebbene, non aver battuto la strada maestra per dar modo a tutti questi documenti di spiegare effetti in ambito interno – va riconosciuto – è stata una *culpa felix* ascrivibile agli attori politico-istituzionali del tempo. Altrimenti, la Costituzione sarebbe rimasta priva di un sussidio di cruciale rilievo al fine di potersi semanticamente rigenerare in modo incessante e copioso attingendo ad indicazioni offerte dai documenti in parola. Allo stesso tempo, il ventaglio dei diritti fondamentali ha avuto modo di potersi dispiegare in tutta la sua ampiezza, per effetto del riconoscimento fattovi dalle Carte suddette (e, segnatamente, per ciò che qui maggiormente importa, dalla CEDU e dalla Carta dell'Unione), abilitate dalla giurisprudenza costituzionale a darsi mutuo sostegno ed alimento nei fatti interpretativi e, dunque, a farsi valere per le esigenze dell'applicazione. E, poiché le Carte, in buona sostanza, si affermano e fanno valere grazie all'opera delle Corti che ne sono istituzionalmente garanti, se ne ha che ad esse resta demandato il compito, assai gravoso e non di rado sofferto, di ricerca di sintesi efficaci ed apprezzabili tra la vocazione all'unificazione culturale avvertita dall'ordinamento dell'Europa unita in costruzione e la vocazione alla salvaguardia delle specificità culturali, l'una come l'altra parimenti meritevoli di tutela.

Se n'è avuta e se ne ha conferma dagli orientamenti giurisprudenziali sia dell'una che dell'altra Corte europea, come pure dei giudici nazionali (comuni e costituzionali), essi pure chiamati ad assicurare con il loro quotidiano servizio l'ottimale implementazione dei diritti riconosciuti in ambito internazionale, sovranazionale, interno, in ispecie dei diritti c.d. "nuovi", strettamente legati agli sviluppi viepiù consistenti della scienza e della tecnologia, avuto particolare riguardo alle esperienze d'inizio e fine-vita e, in genere, alle esperienze d'interesse bioetico e biogiuridico[28]. Onestà intellettuale impone, dunque, di riconoscere che la tesi dotata

[28] Su ciò, solo per alcuni riferimenti di scritti di respiro monografico, v., quanto alle esperienze d'inizio-vita, S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, I, *Le scelte esistenziali di inizio-vita*, Giuffrè, Milano 2012, e, dello stesso, *Procreazione medicalmente assistita e dignità dell'embrione*, Aracne, Roma 2020; S. PENASA, *La legge della*

ISSN 1971-9892

del più saldo fondamento teorico, che – come si è veduto – richiede la scrupolosa osservanza del principio della corrispondenza tra forma e materia costituzionale, una volta portata fino ai suoi ultimi e conseguenti svolgimenti per ciò che attiene alle modalità d'ingresso in ambito interno delle Carte dei diritti, non avrebbe, a conti fatti, dato modo al carattere "interculturale" della Costituzione di potersi dispiegare appieno.

---

scienza. Nuovi paradigmi di disciplina dell'attività medico-scientifica. Uno studio comparato in materia di procreazione medicalmente assistita, Editoriale Scientifica, Napoli 2015; B. LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, Giuffrè, Milano 2017; L. CHIEFFI, *La procreazione assistita nel paradigma costituzionale*, Giappichelli, Torino 2018; A. VESTO, *La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, parto anonimo*, Giappichelli, Torino 2018; F. ANGELINI, *Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità. La legge n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed esigenze di giustizia*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020; A. DI MARTINO, *Pensiero femminista e tecnologie riproduttive. Autodeterminazione, salute, dignità*, Mimesis, Milano - Udine 2020; M.P. IADICICCO, *Procreazione umana e diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino 2020; S. STEFANELLI, *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata. Limiti nazionali e diritti fondamentali*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2021; A. ALBERTI, *La vita nella Costituzione*, Jovene, Napoli 2021, spec. 173 ss.; A.G. GRASSO, *Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello* status, Giappichelli, Torino 2022; P. BRUNESE, *La legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. Una legge mal riuscita*, ESI, Napoli 2022, e, dalla prospettiva del diritto penale, V. TIGANO, *I limiti dell'intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi*, Giappichelli, Torino 2019. Infine, in prospettiva bioetica, v., part., M. GENSABELLA FURNARI, *Il corpo della madre. Per una bioetica della maternità*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2018, spec. 777 ss., e L. D'AVACK, *Il progetto filiazione nell'era tecnologica. Percorsi etici e giuridici*[4], Giappichelli, Torino 2019. Quanto, poi, alle vicende di fine-vita, v., almeno, C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, Jovene, Napoli 2004; F.G. PIZZETTI, *Alle frontiere della vita. Il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona*, Giuffrè, Milano 2008; S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, II, *Le scelte esistenziali di fine-vita*, Giuffrè, Milano 2012, e, dello stesso, *Disposizioni di trattamento e dignità del paziente*, Aracne, Roma 2020; P. FLORES D'ARCAIS, *Questione di vita o di morte*, Einaudi, Torino 2019; G. FORNERO, *Indisponibilità e disponibilità della vita: una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell'eutanasia volontaria*, Utet, Torino 2020; G. VACCHIANO - F.V. TISO, *Il fine vita e la dignità del morire*, Wolters Kluwer - Cedam, Milano 2022; G. CAMPANELLI, *Obiezione di coscienza e suicidio medicalmente assistito. Esercizi di un diritto individuale o limitazione della libertà altrui*, Giappichelli, Torino 2023; altri riferimenti in AA.VV., *L'elaborazione di un diritto a una morte dignitosa nell'esperienza europea*, a cura di T. Cerruti, Editoriale Scientifica, Napoli 2023; F. PIERGENTILI, A. RUGGERI, F. VARI, *Verso una "liberalizzazione" del suicidio assistito? (Note critiche ad una questione di costituzionalità sollevata dal Gip di Firenze)*, in *Dirittifondamentali.it*, 1/2024, 20 febbraio 2024, 219 ss. e, degli stessi, pure *ivi*, *Verso l'introduzione dell'eutanasia* ope iudicis*? (Note minime a margine di un'abnorme questione di legittimità costituzionale)*, 2/2025, 29 maggio 2025, 36 ss. V., inoltre, i contributi al *forum* su *Proposta del Diritto gentile in materia di aiuto medico a morire* in *Biolaw Journal*, 1/2023, 26 aprile 2023, nonché, nella stessa *Rivista*, con specifico riguardo alle particolarmente sofferte vicende del fine-vita pediatrico, gli altri al *forum* su *Il fine vita nel contesto pediatrico*, 1/2024, 27 marzo 2024. Con specifica attenzione alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, F. GIRELLI, *Il contributo della Corte europea dei diritti dell'uomo all'elaborazione di un diritto a una morte dignitosa*, in *Dir. soc.*, 2/2023, 321 ss. Infine, in prospettiva penalistica, L. RISICATO, *Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza penalistica*, Giappichelli, Torino 2008.

ISSN 1971-9892

4. *Esperienze negative di multiculturalismo e la irrisolta questione che vi dà sostegno e alimento, costituita dal* degrado culturale *del ceto politico e dalla insensibilità manifestata verso talune culture da chi ha avuto (ed ha) responsabilità di governo (con particolare riferimento alla condizione dei migranti trattenuti nei CPR)*

Se, dunque, sul versante dei rapporti interordinamentali sono maturate (e seguitano a maturare) esperienze nel complesso positivamente apprezzabili, specie – come si diceva – per effetto del "gioco" che senza sosta si svolge e rinnova tra le Carte dei diritti (e le Corti che ne danno tutela), un "gioco" foriero di considerevoli acquisizioni di ordine culturale, su altri fronti le vicende del multiculturalismo e dell'interculturalismo hanno preso una piega assai diversa che non può essere fatta passare sotto silenzio.

L'esperienza, infatti, appare essere internamente assai articolata e composita e, specie in alcune delle sue più recenti e salienti espressioni, esibisce tratti fortemente negativi e persino inquietanti, i maggiori dei quali sono dati da un "degrado culturale" – come lo si è altrove chiamato[29] – viepiù vistoso del ceto politico e dalla miscela esplosiva costituita da una crescente diffusione di un populismo miope ed infecondo e da un nazionalismo becero ed aggressivo. I frutti bacati dell'accoppiata dei due fattori suddetti sono numerosi e, come le erbacce in un giardino, infestano il terreno sul quale vengono a maturazione e ad emersione. Basti solo al riguardo tener presenti gli orientamenti maggiormente marcati della legislazione degli anni a noi più vicini e, in generale, di talune pratiche di governo e di amministrazione, portatrici di indirizzi politici pure tra di loro diversificati e però accomunati dall'essere ora più ed ora meno discosti dal solco costituzionale.

È anche da qui, d'altronde, che ha origine ed alimento il fenomeno delle modifiche tacite della Costituzione: un fenomeno – come si sa – antico e però ricorrente che esibisce al proprio interno connotati ora dalle risalenti ascendenze ed ora originali e di recente fattura. E un fenomeno al quale si presta usualmente attenzione in relazione alla parte seconda della Carta[30], per la elementare ragione che è con riguardo a questa che talune innovazioni

[29] … nel mio *Le revisioni costituzionali e il nodo (non scioglibile?) del degrado culturale della rappresentanza politica (prime notazioni)*, in *Rivistaoidu.net*, 2/2023, 15 maggio 2023, 216 ss., nonché in altri scritti.

[30] Su di che, *ex plurimis* e di recente, v. S. BARTOLE, *Considerazioni in tema di modificazioni costituzionali e costituzione vivente*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2019, 23 marzo 2019, 34 ss.; AA.VV., *Mutamenti costituzionali*, a cura di A. Mangia e R. Bin, in *Dir. cost.*, 1/2020; M. CALAMO SPECCHIA, *La Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali*, in *Rivista AIC*, 1/2020, 17 febbraio 2020, 266 ss.; Y.M. CITINO, *Dietro al testo della Costituzione. Contributo a uno studio dei materiali fattuali costituzionali nella forma di governo*, Editoriale Scientifica, Napoli 2021 e, della stessa, *I materiali fattuali costituzionali nella forma di governo italiana tra vecchie e nuove tendenze*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2/2021, 21 maggio 2021, 40 ss.; A. MANGIA, *Mutamento costituzionale e dogmatica giuridica*, in *Lo Stato*, 19/2022, 61 ss.; V. BALDINI, *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, Cacucci, Bari 2023; E. OLIVITO, *La retorica delle modifiche tacite e il diritto costituzionale*

ISSN 1971-9892

appaiono essere particolarmente appariscenti e radicate[31]. Le modifiche patite dalla prima parte della Carta, ancorché a volte non immediatamente apprezzabili, sono però ancora più incisive delle prime nei riguardi dei diritti fondamentali, ovverosia della stessa essenza della Costituzione, proprio perché li riguardano in modo immediato e diretto, portando sovente all'effetto del loro sostanziale impoverimento.

C'è, però, da dire che, proprio per il fatto di toccare i diritti, a volte non riescono a consolidarsi grazie all'attività posta in essere dagli organi di garanzia[32]. Ebbene, alcuni dei più rilevanti scostamenti dal modello si registrano proprio sul terreno su cui maturano le esperienze di specifico interesse per questo studio[33]. Basti solo pensare al trattamento riservato ai migranti[34], che versano in uno stato di sostanziale detenzione nei CPR[35] – come ha, ancora di recente, rilevato la Consulta con sent. n. 96 del 2025[36] –, senza che tuttavia siano

esistenziale. Un'ipotesi di studio preliminare, in *Costituzionalismo.it*, 2/2023, 19 ottobre 2023, 26 ss., e, della stessa, ora, *L'incudine e il martello. Itinerari del pensiero su permanenza e mutamento in un ordine costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024; M.P. IADICICCO, *Modifiche tacite della Costituzione e rigidità costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023; F. SAVASTANO, *Trasformazioni costituzionali nell'allargamento dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino 2023; ANNUARIO 2023, *Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana*, Atti del XXXVIII convegno dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (Brescia, 27-28 ottobre 2023), Editoriale Scientifica, Napoli 2024; infine, il mio *La Costituzione repubblicana e le sue più salienti trasformazioni*, in A. Morelli, A. Ruggeri, *La Costituzione, le sue trasformazioni, la sua scienza (profili metodico-teorici)*, cit., parte II.

[31] Si pensi, solo per fare i primi esempi che vengono in mente, alla tendenza al riaccentramento di materie e funzioni al piano dei rapporti Stato-Regioni o al sostanziale svuotamento del ruolo, secondo modello di centrale rilievo, del Parlamento sul versante dei rapporti con il Governo e, ancora, alla confusione dei poteri al posto della loro distinzione e vera e propria separazione, non di rado conseguente alla innaturale "supplenza" alla quale si trovano obbligati gli organi di garanzia a far luogo per porre, seppur in parte, rimedio a strutturali carenze dei decisori politici, e via dicendo.

[32] Si pensi, per fare solo un paio di esempi con riguardo alla condizione dei detenuti, di cui si dirà anche più avanti, al riconoscimento del diritto alla salvaguardia dei rapporti affettivi, riconosciuto da Corte cost. n. 10 del 2024, pur se ad oggi privo di un'adeguata regolamentazione legislativa [su ciò, di recente, G. GIUFFREDI, *Come nasce un diritto: l'affettività in carcere. Il dialogo delle Corti nell'inerzia del legislatore*, in *Osservatorio costituzionale*], 3/2025, 3 giugno 2025, 129 ss., o al diritto all'aria a beneficio dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. penit. (su di che, nella *Rivista* da ultimo cit., G. ROSSI, *Il "carcere duro" e il diritto all'aria. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 30 del 2025*, 4/2025, 1 luglio 2025, 1 ss.)].

[33] Utili indicazioni ora da C. BASSU, *Libertà fondamentali e regressione costituzionale. Perché i diritti non sono conquiste irreversibili*, Il Mulino, Bologna 2025.

[34] … sulla cui condizione – come si vede – torno qui pure a dirne con insistenza, a motivo del carattere irrispettoso del senso di umanità che le è proprio, in dispregio della indicazione al riguardo data dall'art. 27 della Carta.

[35] In tema, v., già, per tutti, D. LOPRIENO, *"Trattenere e punire". La detenzione amministrativa dello straniero*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018.

[36] Ragguagli su questa discussa pronunzia possono aversi da A. NATALE, *I CPR e la Costituzione. Il rischio di una impasse. Il rischio di zone franche*, in *Questione Giustizia*, 7 luglio 2025, e, nella stessa *Rivista*, F. PALLANTE, *L'incerta tutela della legalità costituzionale nel caso degli stranieri irregolari. A breve commento della sentenza n. 96/2025 della Corte costituzionale*, 25 luglio 2025; S. GRECO, *Le modalità del trattenimento nei CPR al vaglio della Corte*

ISSN 1971-9892

loro assicurate le garanzie previste dall'art. 13[37]. In ispecie, manca la previsione con legge dei "modi" di limitazione della libertà personale, che in base ad una disciplina posta con fonte di secondo grado è disposta dal prefetto, non già – come invece dovrebbe essere – dal giudice. In generale, proprio con riguardo alla prima delle libertà costituzionalmente protette, seguita a perpetrarsi l'intollerabile svilimento della dignità della persona in stato di detenzione conseguente al sovraffollamento carcerario[38]: un'autentica forma di violenza, questa,

costituzionale, in *Eurojus*, 28 luglio 2027, nonché, se si vuole, dai miei *Ragionando attorno al "seguito" da dare a Corte cost. n. 96 del 2025 per le persone trattenute nei CPR*, in *Giustizia Insieme*, 8 luglio 2025, e, pure *ivi*, *Tornando a ragionare su Corte cost. n. 96 del 2025, in applicazione della tecnica narrativa di* Sliding doors, 21 luglio 2025.

[37] Rammento che già anni addietro un'accreditata dottrina rilevava amaramente "il carattere criminogeno assunto oggi in Italia dalle leggi e dalle politiche governative in tema di sicurezza" [L. FERRAJOLI, *Politiche contro i migranti in violazione dei diritti umani*, in *Questione Giustizia*, 22 marzo 2019, § 1.1].

[38] Questione, questa, annosa e spinosa e, però, ad oggi irrisolta, strettamente connessa – come si sa – all'altra dei suicidi in carcere. Basti solo porre mente ai dati resi noti dall'associazione Antigone, dai quali risulta che a tutto giugno 2025 le persone detenute erano 62.728 (1248 in più rispetto all'anno scorso); il tasso di sovraffollamento reale è di circa il 134,3% ma si consideri che in 62 istituti di reclusione va oltre il 150% e in 8 istituti (tra i quali San Vittore e Roma Regina Coeli) raggiunge addirittura il 190%. Il piano di edilizia penitenziaria prevede 7.000 nuovi posti entro l'anno corrente ma ne sono ad oggi stati realizzati solo 42, mentre i posti effettivi disponibili sono diminuiti di 394. Nel 35,3% degli istituti visitati in alcune stanze non erano disponibili neppure 3 metri quadrati di spazio calpestabile per ciascun detenuto. Ancora più grave, poi, la situazione degli istituti destinati ai minorenni, se si considera che la popolazione carceraria è aumentata del 50% in meno di tre anni e che più del 60% dei detenuti è costituito da ragazzi in attesa di giudizio (riferimenti ed indicazioni con riguardo agli anni precedenti possono aversi da AA.VV., *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena*, a cura di F. Caprioli - L. Scomparin, Giappichelli, Torino 2015; A. PUGIOTTO, *La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2016, 1204 ss.; A. ALBANO, A. LORENZETTI, F. PICOZZI, *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema "irrisolvibile"*, Giappichelli, Torino 2021; C. SGROI, *Il sovraffollamento carcerario*, in AA.VV., *Il diritto europeo e il giudice nazionale*, II.I, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il ruolo del giudice nazionale. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Principi e orientamenti*, a cura di G. Lattanzi, M. Maugeri, G. Grasso, L. Calcagno, A. Ciriello, Giuffrè - Francis Lefebvre, Milano 2023, 985 ss.). Sui diritti dei detenuti, tra gli altri, v. G.M. FLICK, *I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. e soc.*, 1/2012, 187 ss.; G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in *Rivista AIC*, 2/2014, 30 maggio 2014; AA.VV., *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, a cura di M. Ruotolo e S. Talini, Editoriale Scientifica, Napoli 2017; A. MENGHINI, *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022; E. CATALDO, *La Corte Europea dei diritti dell'uomo e la Corte costituzionale a sostegno dei diritti fondamentali e dei nuovi diritti del penitenziario*, in AA.VV., *Nuovi diritti e nuove tecniche di tutela della persona in tempi di crisi*, a cura di P. Bargiacchi e F. Vecchio, nella *Collana* di questa *Rivista*, 13 maggio 2024, 387 ss., e A. CALCATERRA, *I diritti delle persone detenute in Italia. Tra garanzie normative e mancata attuazione delle tutele*, in AA.VV., *L'esecuzione penale. Linee evolutive nella dimensione costituzionale*, a cura di M. Caredda, G. Fiorelli, P. Gonnella, A. Massaro, A. Riccardi, M. Ruotolo, S. Talini, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, 81 ss. Infine, se si vuole, anche il mio *Note minime sul diritto dei detenuti ad un trattamento rispettoso del senso di umanità*, in *Dirittifondamentali.it*, 1/2025, 25 gennaio 2025, 12 ss.

ISSN 1971-9892

frontalmente contrastante non solo con il disposto dell'art. 13 ma, più e prima ancora, con quello di cui agli artt. 2 e 3 della Carta, oltre che con altri disposti ancora delle Carte dei diritti.

Le modifiche tacite pongono, poi, una questione di cruciale rilievo che ha carattere generale e che, perciò, interessa anche lo studio qui svolto; ed è quella relativa a come distinguere l'affermazione di nuove esperienze riportabili ad inusuali letture della Carta, che possono trovare posto entro la cornice costituzionale, dalle vere e proprie sostanziali innovazioni della Carta stessa.

Ora, a me pare che debba al riguardo prestarsi attenzione a talune *consuetudini culturali* diffuse e profondamente radicate nel corpo sociale aventi ad oggetto il riconoscimento della natura delle esperienze in parola, sempre che beninteso si siano formate. È infatti da mettere in conto che si diano situazioni confuse e fluide, non ancora dunque pervenute ad un grado apprezzabile di stabilità; ed un ruolo non da poco può essere giocato dalla cultura, in ciascuna delle sue articolazioni ed espressioni e in tutte assieme. D'altro canto, si dà – com'è noto – un flusso ininterrotto e copioso di mutua influenza tra le maggiori tendenze di cui si ha riscontro in seno al corpo sociale e il mondo della cultura, esso pure assai variegato, per sua indeclinabile vocazione "plurale". Laddove, ad ogni buon conto, si siano ormai affermate convergenze marcate in ordine al significato di taluni enunciati costituzionali e in merito alla natura di certe pratiche sociali ed istituzionali che ad essi fanno capo, è chiaro che le stesse non possono essere ignorate o, come che sia, sottostimate da interpreti ed operatori. Al tirar delle somme, la vera Costituzione è, dunque, quella effettiva, "vivente" come suol dirsi[39]. Non a caso, un ruolo di centrale rilievo è al riguardo giocato appunto dal "diritto vivente", espressione che qui s'intende in un'accezione più larga e, allo stesso tempo, gravida d'implicazioni rispetto a quella usualmente assegnatale, che risolve ed identifica il sintagma in parola con il diritto quale si afferma per bocca dei giudici. Il significato complessivo dell'opera diuturnamente e laboriosamente esercitata dagli operatori di giustizia, in ambito nazionale come pure internazionale e sovranazionale, ovviamente non si discute.

La Costituzione vivente è, però, anche (e, direi, soprattutto) quella che non ha bisogno di liti giudiziarie e dei relativi verdetti dei giudici per potersi far valere; è, piuttosto, quella che si fa ed incessantemente rinnova spontaneamente, in particolare facendosi ricondurre, immediatamente e linearmente, al dovere di fedeltà alla Repubblica[40], il quale poi proprio sul

[39] Un quadro di sintesi della Costituzione vivente è stato di recente offerto da AA.VV., *La Costituzione vivente*, a cura di L. Delli Priscoli, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2023.

[40] Su di che, dopo i noti studi di G. LOMBARDI, *Fedeltà (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, XVII (1968), 165 ss., e L. VENTURA, *La fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano 1984, e, dello stesso, *sub* art. 54, in *Comm. Cost.*, diretto da G. Branca e proseguito da A. Pizzorusso, Zanichelli - Il Foro italiano, Bologna - Roma 1994, 47 ss., v., part., quelli di A. MORELLI, spec. il suo *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano 2013; inoltre, S. PRISCO, *Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza. Una riflessione sullo Stato laico*, Jovene, Napoli 1986, e G.M. SALERNO, *Il dovere di fedeltà tra simbolismo costituzionale e patriottismo repubblicano*, in *Scritti in onore di Gianni Ferrara*,

ISSN 1971-9892

terreno delle relazioni interculturali ha uno dei banchi di prova maggiormente qualificati ed attendibili. Il dovere suddetto fa, infatti, tutt'uno con quello di solidarietà che – è bene qui pure rimarcare – ha la sua più elevata espressione nel suo farsi fraternità[41], a beneficio di

III, Giappichelli, Torino 2005, 511 ss., e, dello stesso, *sub* art. 54, in *Comm. Cost.*, I, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, UTET, Torino 2006, 1075 ss.

[41] Sulla solidarietà, dopo S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Bari - Roma 2014, v. F. GIUFFRÈ, in più scritti, tra i quali *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Giuffrè, Milano 2002; *I doveri di solidarietà sociale*, in AA.VV., *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, a cura di R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther, Giappichelli, Torino 2007, 3 ss., e *Alle radici dell'ordinamento: La solidarietà tra identità e integrazione*, in *Rivista AIC*, 3/2019, 4 settembre 2019, 555 ss.; F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bononia University Press, Bologna 2016; E. ROSSI, *Solidarietà e bene comune, oggi*, in *Scritti in onore di A. Ruggeri*, V, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, 3845 ss.; Q. CAMERLENGO, *La dimensione costituzionale della mobilità sociale, tra eguaglianza sostanziale e solidarietà*, in *Scritti in onore di P. Ciarlo*, III, a cura di S. Aru, M. Betzu, S. Cecchini, R. Cherchi, L. Chieffi, G. Coinu, A. D'Aloia, A. Deffenu, G. Demuro, G. Ferraiuolo, F. Pastore, I. Ruggiu, S. Staiano, ESI, Napoli 2022, 899 ss., e, dello stesso, *Pari dignità sociale e solidarietà: per un effettivo inveramento del principio di eguaglianza*, in *Scritti in memoria di B. Caravita di Toritto*, III, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, 2359 ss.; T. GUARNIER, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale. Prime riflessioni su alcuni nodi da sciogliere*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 3/2022, 26 settembre 2022, 1 ss.; G. COMAZZETTO, *La solidarietà necessaria. Metamorfosi di un principio nell'orizzonte costituzionale europeo*, Jovene, Napoli 2023; F. LUCHERINI, *La solidarietà come fondamento relazionale dei diritti sociali. L'esperienza italiana in prospettiva comparata*, in *Quad. cost.*, 4/2023, 943 ss.; L. DELLI PRISCOLI, *I doveri di solidarietà*, in AA.VV., *La Costituzione vivente*, cit., 79 ss.; C. SALAZAR, *Sui diritti sociali e il principio di solidarietà*, in *Rivista AIC*, 1/2024, 14 marzo 2024, 188 ss., e, della stessa, con specifico riguardo agli interventi regionali a salvaguardia dei diritti sociali degli stranieri in genere e degli immigrati in ispecie, *La legislazione regionale sull'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali nel prisma della giurisprudenza costituzionale: spunti di riflessione*, in *Diritti Regionali*, 1/2025, 19 marzo 2025, 271 ss.; A. RIVIEZZO, *Di norma solidale. Costituzione e progetto sociale nell'acquis della solidarietà*, FrancoAngeli, Milano 2024; i contributi che sono nel fasc. monografico dedicato a *I percorsi della solidarietà nello stato costituzionale: nuovi attori e problemi, tra Costituzione e politiche europee*, a cura di A. Buratti, in *Diritti Comparati*, *Special Issue* V (2024), e gli altri che sono negli Atti del Convegno e della *Call for paper* su *In dialogo con Serio Galeotti a cento anni dalla nascita: dei grandi temi del diritto costituzionale*, Bergamo 15 dicembre 2022, a cura di B. Pezzini, Giappichelli, Torino 2024; inoltre, gli scritti su *Riconoscimento dell'altro* che sono in *Costituzionalismo.it*, part. quello di C. TRIPODINA, *Dovere di solidarietà e riconoscimento dell'altro*, 5 maggio 2025, 79 ss. Specifica attenzione alla dimensione sovranazionale è, poi, negli studi di P. MENGOZZI, *L'idea di solidarietà nel diritto dell'Unione europea*, Bologna University Press, Bologna 2022; C. MASSAROTTI, *Il principio di solidarietà nel diritto dell'Unione europea*, in *Astrid*, 6/2024, 22 aprile 2024, e A. PISAPIA, *The Solidarity Principle as a Founding Principle in the EU Health Policies*, in *federalismi.it*, 15/2024, 26 giugno 2024, 113 ss. Infine, K. LENAERTS, *Democrazia, Stato di diritto e solidarietà: sostenere i valori europei*, in *Eurojus*, 1/2025, 4 marzo 2025, e, se si vuole, anche i miei *Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio*, in questa *Rivista*, Studi, 2017/III, 30 ottobre 2017, 445 ss., nonché in AA.VV., *Cittadinanza, immigrazione e diritti: i sistemi di welfare alla prova delle nuove dinamiche migratorie*, a cura di L. Montanari, C. Severino, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, 71 ss.; *Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà*, in *Dir., imm., citt.*, 2/2019, 1 luglio 2019, e *Per i migranti ambientali: non muri o respingimenti ma solidarietà e accoglienza*, cit. Quanto, poi, alla fraternità, richiamo qui solo i contributi di F. PIZZOLATO, spec. il suo *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma 2012, e A. SPADARO, del quale v., almeno, *L'amore dei*

individui e gruppi minoritari, quali sono appunto quelli costituiti dai migranti e dagli immigrati, sovente espressivi di culture bisognose di particolari cure e attenzioni.

lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione, in Forum di *Quaderni costituzionali*, nonché in *Dir. e soc.*, 2/2008, 23 ss.; *Dai diritti "individuali" ai doveri "globali". La giustizia distributiva internazionale nell'età della globalizzazione*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, e *I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo "modello sociale europeo": più sobrio, solidale e sostenibile)*, in *Rivista AIC*, 4/2011, 6 dicembre 2011; in prospettiva comparatistica, v., poi, AA.VV., *The Role of Fraternity in Law. A comparative Legal Approach*, a cura di A. Cosseddu, Routledge, Giappichelli, Torino 2021, nonché, da un punto di vista politologico, AA.VV., *Il principio dimenticato. La fraternità nella riflessione politologica contemporanea*, a cura di A.M. Baggio, Città Nuova, Roma 2007.

ISSN 1971-9892